

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22 GIUGNO 1949 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RAPPRESENTATE DALL'A.N.I.A.

Il giorno 22 giugno 1949 in Milano,

tra

la ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente avv. *Ranieri Babboni*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Antonio Prosoni*, assistito dai sigg. dott. *Augusto Bigliocchi*, avv. *Carlo Bocca*, dott. *Giorgio Bracco*, prof. dott. *Giuseppe Dalle Rive* e dott. *Augusto Marchegiani*;

premessi che in occasione della stipula del presente accordo, si è ritenuto opportuno di riunire in unico testo tutte le clausole che hanno vigore in virtù del contratto 28 maggio 1937 e successive modificazioni, le parti hanno concordato quanto segue:

TITOLO I

Art. 1.

APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente accordo si applica a tutti i dirigenti delle Imprese di Assicurazione aderenti alla Associazione stipulante e rappresentati dalla Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici ad eccezione dei dirigenti di quegli Enti o Imprese che, in base all'art. 2 dello Statuto della Associazione Imprese Assicuratrici hanno richiesto trattative separate.

Art. 2.

GRADI

I dirigenti sono distinti nell'ambito di ciascuna Impresa in gradi secondo lo Statuto e l'ordinamento della Azienda stessa.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il dirigente non è soggetto a periodo di prova.

TITOLO II

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE

Il trattamento economico del dirigente viene convenuto tra l'Impresa e il dirigente stesso. Tuttavia quello complessivo iniziale del dirigente meno elevato in grado non può essere inferiore al trattamento economico complessivo che spetta contrattualmente (tabella di stipendio, integrazione, contingenza fissa, maggiorazione speciale, rivalutazione e correttivo) all'impiegato senza grado di categoria e classe più elevate, aumentato del 30 %.

Nelle Imprese che hanno una particolare tabella di stipendi per i funzionari o per i capi ufficio, la maggiorazione sarà del 20 %.

Agli effetti del raffronto tra i due trattamenti, si calcolano per gli impiegati senza grado, per i capi ufficio e funzionari le voci indicate al primo comma e per i dirigenti l'intera retribuzione, con esclusione della indennità contrattuale di famiglia, degli assegni familiari e di caropane, del compenso sostitutivo della mensa, dell'indennità di carica, delle provvigioni, sovrapprovvigioni e interessenze, delle diarie e i rimborsi spese anche se forfettizzati.

Art. 5.

MAGGIORAZIONI MINIME DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER I SINGOLI GRADI

Tra i diversi gradi, determinati secondo il disposto dell'art. 2, sono fissate delle maggiorazioni minime del trattamento economico rispetto a quello del dirigente meno elevato in grado di cui al precedente art. 4, così stabilite:

- dirigente 2° grado, retribuzione minima iniziale del 1° grado maggiorata del 25 %;
 - dirigente 3° grado, retribuzione minima iniziale dal 2° grado maggiorata del 20 %;
 - dirigente 4° grado, retribuzione minima iniziale del 3° grado maggiorata del 15 %.
 - dirigente 5° grado, retribuzione minima iniziale del 4° grado maggiorata del 12 %;
- e così di seguito con la progressione del 12 % per i gradi successivi.

Art. 6.

**MAGGIORAZIONI MINIME
DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER ANZIANITÀ**

Sono riconosciuti per ogni grado tre scatti biennali che cominciano a maturare dal 1° aprile 1947, nella misura ciascuno del 5 % delle retribuzioni minime iniziali di diritto, calcolate come ai precedenti artt. 4 e 5. La somma risultante va corrisposta in aggiunta alle retribuzioni percepite di fatto.

Agli effetti degli scatti, nel caso di promozione al grado superiore si perde l'anzianità maturata nel grado di provenienza e si inizia una nuova maturazione di anzianità di scatto.

Art. 7.

ASSEGNI FAMILIARI E INDENNITÀ DI FAMIGLIA

Sono riconosciuti al dirigente, a carico dell'Impresa, gli assegni familiari nella stessa misura e con le stesse modalità in atto per il personale impiegatizio.

Sono altresì riconosciute le eventuali indennità di famiglia previste dai singoli contratti aziendali per il personale impiegatizio.

Art. 8.

INDENNITÀ DI CARICA

Al dirigente viene corrisposta, a seconda del grado, una indennità di carica, nella misura che risulta dalla allegata tabella.

Detta indennità è suscettibile delle maggiorazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile maturata dopo il 1° aprile 1947.

Essa assorbe, fino alla concorrenza, quanto le Imprese hanno, sotto qualsiasi voce e in qualsiasi forma corrisposto per il medesimo titolo anche in relazione a quanto concesso in attuazione della richiesta contenuta nel comma b) della lettera in data 28 luglio 1947 della Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici.

Art. 9.

INTERESSENZE

Oltre alle corresponsioni previste dai precedenti articoli, il dirigente può fruire di un trattamento di interessenze da pattuirsi in sede aziendale con il dirigente interessato.

Art. 10.

MISSIONI

Per le missioni temporanee le spese incontrate, per ogni giorno di trasferta, vengono rimborsate al dirigente a piè di lista.

Per le missioni a carattere continuativo, che impegnano fuori della sua residenza l'opera del dirigente per almeno 15 giorni in un mese, verrà di volta in volta concordato fra le parti l'importo delle diarie in relazione anche a quelle stabilite per il restante personale.

Art. 11.

PREMI DI ANZIANITÀ

Al dirigente che compie il 25° anno di servizio continuativo ed effettivo presso la medesima Impresa, viene corrisposto un premio di anzianità pari a una normale mensilità di retribuzione.

Il premio suddetto è commisurato a due normali mensilità di retribuzione al compimento del 40° anno di servizio continuativo ed effettivo presso la medesima Impresa. Detto limite di 40 anni di servizio continuativo, viene ridotto a 35 anni per le Imprese il cui contratto collettivo di lavoro preveda tale limite come massimo, agli effetti della quiescenza.

Dalla mensilità sono esclusi gli assegni familiari di legge, le indennità contrattuali di famiglia, il compenso sostitutivo della mensa, le diarie e i rimborsi spese, entrambi anche se forfettizzati, le provvigioni e le interessenze.

TITOLO III

Art. 12.

FERIE

Il periodo annuale di ferie è di giorni 30 continuativi, dopo compiuto il primo anno di servizio.

Può essere disposta la interruzione delle ferie, nel qual caso spetta il rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'interruzione, fermo restando il diritto al completamento delle ferie.

Ove esigenze del servizio lo impongano e in via eccezionale possono essere sostituiti al periodo feriale riposi più brevi purchè complessivamente si raggiunga il periodo annuale stabilito.

Art. 13.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, l'Impresa conserva il posto al dirigente per il periodo di:

a) mesi 8 al dirigente che abbia una anzianità di servizio sino a 5 anni;

b) mesi 16 al dirigente che abbia una anzianità di servizio tra i 5 anni compiuti e 15 anni;

c) mesi 22 al dirigente che abbia una anzianità di servizio oltre i 15 anni.

Durante l'interruzione del servizio, viene corrisposta l'intera retribuzione complessiva per la metà del periodo rispettivamente fissato alle lettere a), b) e c) e metà della retribuzione per il rimanente periodo.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto più favorevoli di quelle previste dalla legge, si applicano solo a quelle interruzioni che si verificano a non meno di 18 mesi di distanza dal termine di una precedente interruzione dovuta alla stessa causa o alle dirette conseguenze di essa.

In caso di interruzione dovuta alla stessa causa o alle dirette conseguenze di essa entro i 18 mesi di cui sopra, si applica, per il nuovo periodo di malattia, in

luogo del trattamento anzidetto, quello stabilito allo art. 6 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego privato.

Art. 14.

ASSISTENZA MALATTIA

In caso di malattia le Imprese corrisponderanno al dirigente l'importo del trattamento che l'Istituto Nazionale Assicurazione contro le malattie, avrebbe dovuto corrispondere all'impiegato in un caso identico, aumentato del 50 % per le sole prestazioni in misura fissa.

Nel caso in cui il dirigente richieda la « prestazione diretta » avrà diritto all'assistenza « di medici e di cliniche convenzionati » da stabilirsi piazza per piazza: oppure, a sua scelta, per quanto riguarda l'assistenza in clinica, ad una somma pari a quella che l'Impresa avrebbe dovuto corrispondere alla clinica stessa.

Nell'eventualità che in qualche piazza non sia possibile l'intesa con « cliniche » saranno concordate fra dirigente e Imprese le modalità per l'assistenza, tenendo come base le prestazioni fornite dalla Cassa Malattie per gli impiegati con gli adeguamenti consigliati dalla posizione del dirigente.

Analogamente si procederà nei casi in cui, nonostante la esistenza di « cliniche convenzionate », non sia possibile utilizzare le stesse.

TITOLO IV

Art. 15.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro può risolversi:

- a) per dimissioni;
- b) per disdetta da parte dell'Impresa;
- c) per giusta causa, ai sensi dell'art. 9 del R. D.L. 13 novembre 1924, n. 1825;
- d) per malattia o invalidità in dipendenza da infortunio, dopo superati i termini di cui all'art. 13:
- e) per morte.

Art. 16.

PREAVVISO

Agli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi i casi a) e c) di cui al precedente articolo, le Imprese dovranno osservare i seguenti termini di preavviso:

fino a 5 anni di servizio	mesi	3
dal 5° anno compiuto a 10 anni di servizio	»	5
dal 10° anno compiuto a 15 anni di servizio	»	7
dal 15° anno compiuto a 20 anni di servizio	»	9
oltre il 20° anno di servizio	»	10

E' in facoltà delle Imprese di sostituire il preavviso con la corrispondente indennità.

Il dirigente dimissionario dovrà dare all'impresa un preavviso di mesi due indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

Art. 17.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'Impresa, oltre al preavviso di cui al primo comma del precedente articolo o all'indennità sostitutiva di esso, è tenuta a corrispondere al dirigente, in tutti i casi previsti dall'art. 15, esclusi quelli a) e c) una indennità di anzianità commisurata ad un dodicesimo del trattamento economico complessivo annuo per ogni anno intero di servizio prestato fino a L. 2.300.000 ed un ventiquattresimo sull'eccedenza delle L. 2.300.000 annue. Detto limite è elevato a L. 2.900.000 in caso di risoluzione del rapporto per morte o per invalidità assoluta permanente o quiescenza o dopo compiuti 30 anni di servizio effettivo o i 65 anni di età.

Agli effetti del computo delle indennità di anzianità, le frazioni mensili di anno — superato il primo anno di servizio — vengono calcolate in dodicesimi.

Il computo delle retribuzioni globali annue, agli effetti del calcolo dell'indennità di anzianità, sarà fatto prendendo per base:

a) lo stipendio e assegni fissi nella misura percepita dal dirigente al momento della cessazione del rapporto d'impiego;

b) i compensi e le partecipazioni agli utili variabili nella misura media degli ultimi 3 anni compiuti di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Dal calcolo sopra indicato vanno esclusi i rimborsi delle spese effettive e quindi anche quelle di rappresentanza, oltre gli assegni familiari di legge, caropane ed il compenso sostitutivo della mensa.

Le diarie forfettizzate vanno incluse nella misura del 40 % e calcolate secondo la media dell'ultimo biennio.

Agli stessi effetti di cui sopra il « correttivo temporaneo di carovita » va computato secondo le norme di cui al punto 8° delle « dichiarazioni delle parti » dell'accordo 10 aprile 1947 riguardante il personale impiegatizio.

Fermo il limite di L. 2.300.000, di cui al precedent primo comma, al dimissionario che abbia compiuti anni di servizio effettivo da dirigente e fino a 6 anni di servizio effettivo da dirigente è corrisposto il 50 % della sola indennità di anzianità che gli spetterebbe in caso di licenziamento. Al dimissionario che abbia compiuto i 6 anni di servizio effettivo da dirigente, spett l'intera indennità di anzianità.

Qualora il dirigente provenga dalla categoria impiegatizia e non abbia maturato, all'atto delle dimissioni il minimo di cui sopra di anzianità effettiva di dirigente, è in sua facoltà preferire il trattamento stabilito per la categoria impiegatizia, cumulando le due separate anzianità. In tal caso in luogo del limite di L. 1.320.000 previsto per il personale impiegatizio, s applicherà il limite di L. 2.100.000.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma c) dell'art. 15, non spettano nè preavviso nè indennità di anzianità: viene solo corrisposta la retr

promozione fino al giorno della effettiva cessazione del servizio restando impregiudicato ogni diritto dell'Impresa per tutte le conseguenze di ragione e di legge.

L'indennità di anzianità, di cui al presente articolo, si intende compensata sino a concorrenza dal trattamento di previdenza in atto presso la Compagnia a favore del proprio personale, salvo espresso patto contrario.

Art. 18.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L'anzianità di servizio è determinata, a tutti gli effetti, dal periodo di lavoro prestato nella stessa Azienda con qualunque mansione o grado, semprechè non sia intervenuta una risoluzione o liquidazione del rapporto precedente all'atto della promozione a dirigente.

Art. 19.

MORTE

In caso di morte, spettano agli aventi diritto le indennità di cui al precedente art. 17 nonchè l'equivalente sostitutivo del periodo di preavviso di cui all'art. 16.

TITOLO V

Art. 20.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'aumento del minimo di retribuzione del dirigente determinato dall'applicazione del sistema di cui ai precedenti artt. 4 e 5 agli aumenti derivanti dall'accordo nazionale in data 10 giugno 1949 sarà corrisposto, in aggiunta all'attuale situazione di fatto, senza che ciò sia per costituire precedente per accordi successivi.

Art. 21.

In caso che, alla data di stipulazione del presente accordo vi siano dirigenti già disdettati, che stiano compiendo il periodo di preavviso in servizio nella misura massima di 9 mesi secondo quanto disposto dallo art. 9 del contratto nazionale 28 maggio 1937 e che tale termine di preavviso scada col dicembre c. a., lo art. 16 del presente accordo non è applicabile a detti dirigenti e pertanto il loro rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti al cessare del nono mese di preavviso.

Tuttavia le Imprese corrisponderanno a detti dirigenti il compenso sostitutivo del maggior periodo di preavviso che sarebbe spettato con l'applicazione dello art. 16 del presente accordo, computato sulla base della normale retribuzione percepita per il mese di dicembre stesso.

TITOLO VI

Art. 22.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente accordo collettivo nazionale di lavoro annulla e sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle Imprese Assicuratrici stipulato il 28 maggio 1937 e successive modificazioni.

Sostituisce ed assorbe inoltre le analoghe vigenti disposizioni in materia contemplate dalla legge o da usi e consuetudini generali e locali.

Art. 23.

DECORRENZA E SCADENZA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1949 e scade il 31 dicembre m. a.

In deroga alla norma generale per cui gli accordi sono applicabili al solo personale in servizio alla data della loro stipulazione, il presente accordo si applica anche ai dirigenti in servizio al 14 maggio 1949, mentre i « limiti o plafoni » di cui all'art. 17 verranno applicati anche ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto d'impiego nel periodo 1° gennaio - 13 maggio 1949.

TABELLA INDENNITÀ DI CARICA

1° grado dirigente	L. 182.000 annue
2° grado dirigente	» 217.000 »
3° grado dirigente	» 259.000 »
4° grado dirigente	» 308.000 »
5° grado dirigente	» 357.000 »
6° grado dirigente	» 406.000 »
7° grado dirigente	» 455.000 »

L'indennità di cui sopra, in relazione al capoverso dell'art. 8, va maggiorata del correttivo in atto, che al 31 dicembre 1948 era del 43,05 %.

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ACCORDO

Con riferimento all'art. 1 del presente accordo, si precisa che le Imprese alle quali non si applica l'accordo stesso, avendo chiesto trattative separate in virtù dell'art. 2 dello Statuto della Associazione, sono:

Alleanza Vita, Istituto Nazionale Assicurazioni, Istituto Provinciale Incendi, Mutua Esercenti Imprese Elettriche, Trinacria.

DICHIARAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE IMPRESE

In relazione a quanto stabilito con l'art. 9 dell'accordo economico nazionale stipulato in data odierna, si precisa che, per i dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1948, le Imprese, in sede di eventuale revisione di interessenze per i dirigenti che già ne usufruiscono e salvo situazioni in atto, non stabiliranno dei massimi di interessenze e/o provvigioni.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO